



ROMA, 17/03/2009

# Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL  
PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO  
SERVIZIO CENTRALE DEL PERSONALE  
Ufficio XII

Alla Fineco Prestiti S.p.A.  
Via A. Lincoln, 12/14  
00144 **ROMA**  
(Rif.to nota del / / )

Protocollo n. 0017699  
Allegati n. vari

**OGGETTO:** cessione del quinto dello stipendio e ritenute mensili sullo stipendio.

Si richiamano le disposizioni attualmente vigenti in merito all'argomento indicato in oggetto [D.P.R. 180/50 (Testo Unico); D.P.R. 895/50; (Regolamento attuativo del T.U.); L. 656/60 (piccoli prestiti); L. 311/04 – art. 1, commi 137 e 138 (cessioni assicurate); ecc.] per evidenziare, al riguardo, il verificarsi di molteplici episodi di rigetto, anche nelle sole vie brevi, di istanze per finanziamenti con ritenute mensili sullo stipendio mancanti dei requisiti richiesti dalla suddetta normativa.

Tali istanze, oltre a produrre un ritardo nell'esecuzione di tutti i procedimenti amministrativi, soprattutto per quelli relativi a richieste perfettamente nella norma, creano malintesi, sia con le Società finanziarie (in particolar modo con i "procuratori" delle medesime), sia con i dipendenti amministrati, creando ingiustificate aspettative circa il buon esito del finanziamento richiesto.

Ad ogni buon fine, si allega un sintetico elenco nel quale vengono riportati i limiti previsti dalla ripetuta normativa, relativa a finanziamenti con ritenute in busta paga.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, anche nelle vie brevi, precisando che analoga comunicazione verrà inviata anche ad altre Società finanziarie.

  
IL DIRIGENTE  
(Dott. Alfredo DI CAPRIO)



## LIMITI RITENUTE MENSILI PER FINANZIAMENTI

### CESSIONE DEL QUINTO

D.P.R. del 5 gennaio 1950, n. 180, (e successive modifiche) - Legge del 30 dicembre 2004, n. 311 – art. 1, commi 137 e 138 – Circolari R.G.S. – I.G.F. del 3 giugno 2005, n. 21 e del 13 marzo 2006, n. 13)

- 1) **Tipologia:** ritenuta mensile unica (oltre una rata solo per eventuali recuperi della medesima cessione – divieto di doppia cessione).
- 2) **Somma erogabile/montante:** massimo cedibile mensile (rata massima) per 120 mesi.
- 3) **Rata massima:** 1/5 dello stipendio netto, calcolato ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. del 28 luglio 1950, n. 895. Anche le addizionali locali I.R.Pe.F. sono "imposte" e vanno detratte. Per i mesi di dicembre, gennaio e febbraio si ritiene opportuno detrarre la somma delle ultime addizionali mensili trattenute (es.: mese di novembre precedente). L'assegno per nucleo familiare non è cedibile né pignorabile e, pertanto, va detratto; lo stesso principio di impignorabilità ed incedibilità vale per la tredicesima.
- 4) **Compatibilità:** con una sola altra ritenuta, piccolo prestito "semplice" o delegazione di pagamento.
- 5) **Durata:** fino a 120 mesi; da limitare ai sensi dell'**art. 23 del D.P.R. del 5 gennaio 1950, n. 180**, (il citato articolo 23 non è stato abrogato), ovvero: entro la data di collocamento a riposo: 65 anni; 67 anni se il cedente ha ottenuto il trattenimento in servizio (la richiesta del dipendente di trattenimento in servizio senza riscontro positivo da parte dell'Amministrazione non è sufficiente).
- 6) **Rinnovo:** art. 39 del D.P.R. del 5 gennaio 1950, n. 180; (decorso **due quinti della durata della precedente cessione**; decorso **un anno senza ritenuta** in caso di estinzione anticipata di una cessione precedente; nessun limite in caso di rinnovo della cessione **per la prima volta con durata decennale**).
- 7) **Decorrenza:** a partire dalla prima mensilità utile successiva a quella in cui il finanziamento è somministrato
- 8) **Obblighi particolari:** garanzia o polizza assicurativa (alternativa alla garanzia I.N.P.D.A.P.) del finanziamento da acquisire agli atti dell'Amministrazione (l'eventuale proposta assicurativa o dichiarazione pro-veritate va confermata con la polizza definitiva).

### PICCOLO PRESTITO

(Legge del 29 giugno 1960, n. 656)

- 1) **Tipologia:** ritenuta mensile unica (oltre una rata solo per eventuali recuperi del prestito medesimo).
- 2) **Somma erogabile/montante:** una mensilità, "semplice" – (art. 3 della Legge 656/60) o due mensilità, "doppia" – (art. 5 della Legge 656/60). Per mensilità si intende la retribuzione mensile "netta". N. B.: per quanto riguarda i piccoli prestiti erogati dall'I.N.P.D.A.P. vedere la nota R.G.S. – I.G.F. – Ufficio X del 20 febbraio 2008, n. 24938].
- 3) **Rata massima:** 1/5 dello stipendio netto calcolato ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. del 28 luglio 1950, n. 895 (ved. "Rata massima CESSIONE DEL QUINTO).
- 4) **Compatibilità:** piccolo prestito "mensilità semplice" con una sola altra ritenuta di cessione del quinto o delegazione di pagamento, ("mensilità doppia" soltanto con delegazione di pagamento).
- 5) **Durata:** 12 mesi (art. 3 della L. 656/60 – Nota R.G.S. – I.G.F. – Ufficio X del 20 febbraio 2008, n. 24938). Durata inferiore possibile con rata entro il limite del quinto dello stipendio.
- 6) **Decorrenza:** a partire dalla prima mensilità utile successiva a quella in cui il finanziamento è somministrato.

### DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

(Circolari R.G.S. – I.G.F. del 3 giugno 2005, n. 21 e del 13 marzo 2006, n. 13 - Convenzione onerosa stipulata dal M.E.F. con Società finanziaria per i dipendenti appartenenti agli ex Ruoli "centrali" del Tesoro e della R.G.S.)

- 1) **Tipologia:** ritenuta mensile unica (oltre una rata solo per eventuali recuperi della medesima delegazione – divieto di doppia delegazione).
- 2) **Somma erogabile/montante:** come piccolo prestito, salvo diversa indicazione prevista nella convenzione onerosa stipulata con la Società delegataria (ved. Durata).
- 3) **Rata massima:** 1/5 dello stipendio netto calcolato ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. del 28 luglio 1950, n. 895 (ved. "Rata massima CESSIONE DEL QUINTO).
- 4) **Compatibilità:** con una sola altra ritenuta, piccolo prestito o cessione del quinto.
- 5) **Durata:** come piccolo prestito, salvo diversa indicazione in convenzione (fino a 120 mesi).
- 6) **Decorrenza:** a partire dalla prima mensilità utile successiva a quella in cui il finanziamento è somministrato.

**In sintesi:** massimo n. 2 finanziamenti con ritenute in busta paga con rata massima di 1/5 della retribuzione netta mensile ciascuno; comunque entro la metà della medesima retribuzione netta in caso di riduzione dello stipendio per altre trattenute (es.: assegno mensile ridotto, assegni di mantenimento, pignoramenti, assicurazioni, quote di adesione ad Organismi sociali, ecc.). Le ritenute di legge hanno sempre la precedenza sulle delegazioni (in casi particolari, anche sulle cessioni ed i piccoli prestiti) e, pertanto, le rate saranno sospese o ridotte per garantire la metà della retribuzione netta mensile al dipendente.